La Voce del PVC

PVC FORUM ITALIA
CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC

Numero 519, 15 maggio 2017

Nota esplicativa del MATTM sul decreto sottoprodotti

Come vi avevamo comunicato con la e-voce 509, è entrato in vigore il primo decreto sui requisiti indicativi che deve avere un sottoprodotto.

Come sicuramente ricorderete:

- l'art. 10 del decreto prevede che "*per favorire la cessione e lo scambio, le Camere di Commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono i produttori e gli utilizzatori dei sottoprodotti* " e che "*nello stesso elenco viene indicata anche la tipologia del singolo sottoprodotto oggetto dell'attività*"

- l'art. 4 al comma 3 dice che "*il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di Commercio territorialmente competenti*"

Per chiarire meglio cosa realmente vuol significare l'iscrizione sull'elenco presso la Camera di Commercio, è stata emessa una nota esplicativa da parte del MATTM che chiarisce come la presenza di un materiale nell'elenco non lo classifica automaticamente come "sottoprodotto". Infatti, dice il Ministero, la finalità degli elenchi è puramente conoscitiva delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi (da impiegare nelle loro attività) e di facilitarne gli scambi.

La qualifica di sottoprodotto da parte di un residuo di produzione prescinde, quindi, dal fatto che vi sia stata un'iscrizione nell'elenco previsto presso la Camera di Commercio; per essere un sottoprodotto è sempre vincolante che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall'art. 184 bis del Dlgs 152/06.

Inoltre, se l' "iscrizione" nell'elenco di un produttore o di un utilizzatore non è sufficiente a qualificare il residuo come sottoprodotto, è anche vero che la "non iscrizione" non comporta la immediata inclusione del residuo tra i rifiuti.

La nota, inoltre, ribadisce come la qualificazione o meno di un sottoprodotto non dipende dall' esistenza della documentazione probatoria prevista dal decreto in cui vengono solo indicate alcune delle modalità, non esclusive, attraverso le quali "provare" la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti nell'art. 184 bis Dlgs 152/06.